

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FARIGU, PIRO, BOTTINI, MARTE FERRARI, APUZZO,
CASULA, SITRA, GIUSEPPE SERRA, SANNA**

Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti delle associazioni che hanno la rappresentanza e la tutela delle persone handicappate

Presentata il 18 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira sostanzialmente ad estendere la normativa sui permessi sindacali retribuiti ai dirigenti nazionali ed ai presidenti provinciali delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone handicappate.

Prendendo spunto da quanto previsto al riguardo dallo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), dalla normativa sugli impiegati civili dello Stato (legge 18 marzo 1968, n. 249), dalle normative di rinvio degli enti parastatali (legge 20 marzo 1975, n. 70) e, da ultimo, dalla specifica legislazione concernente il personale scolastico, è stata individuata una *ratio legis* in virtù della quale lo svolgimento delle attività di rappresentanza e di tutela di gruppi sociali deboli meritano una particolare rilevanza sociale

e politica, si da giustificare la previsione di un certo numero di assenze retribuite dal lavoro dedicate e destinate all'espletamento dell'incarico associativo.

Questa *ratio* accertata e consolidata per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, non può non essere ragionevolmente estesa e confermata per analogia alle associazioni maggiormente rappresentative delle persone handicappate, ove il principio di « debolezza sociale » riconosciuto agli interessi tutelati dalle organizzazioni sindacali è — nell'area dell'*handicap* — a maggior ragione evidente e, potremmo dire, ancora più meritevole di essere accompagnato e sostenuto.

La presente proposta di legge non generalizza in maniera indiscriminata l'istituto dei permessi retribuiti ma lo circo-

scrive sia in termini di associazioni ammesse al beneficio sia in rapporto alla particolare importanza delle cariche associative individuate.

Quanto al primo aspetto la disciplina prevista si estende esclusivamente alle associazioni che per legge hanno la rappresentanza e la tutela degli interessi delle persone handicappate, sia perché esse costituiscono, di fatto, le organizzazioni maggiormente rappresentative nell'area dell'*handicap*, sia perché il riconoscimento normativo della rappresentanza e della tutela esige dal legislatore un atteggiamento coerente che consenta realmente l'esercizio della rappresentanza e della tutela riconosciute *ex lege*. Ed un'espressione concreta di tale coerenza è appunto il favorire, attraverso permessi retribuiti, lo svolgimento di un'attività di rilevanza costituzionale (articolo 38), ancorché svolta da soggetti privati.

Né questo tipo di sostegno è incompatibile con i contributi in denaro destinati alle stesse associazioni, essendo esso mirato a valorizzare le migliori energie umane che le organizzazioni esprimono, mentre i contributi sono destinati al consolidamento strutturale ed istituzionale delle associazioni.

Quanto al secondo aspetto (estensione dei permessi retribuiti ai soli dirigenti nazionali e presidenti provinciali) si sottolinea la particolare misura e ragionevolezza della previsione proprio in rapporto a quello specifico patrimonio di rappresentanza e tutela che è tipico delle associazioni in parola. Al riguardo si osserva che il meccanismo previsto dalla presente proposta di legge, basato da un lato sulla determinazione da parte del Ministero dell'interno del numero massimo — per ciascuna associazione — di beneficiari dei permessi retribuiti e dall'altro sull'individuazione annuale degli stessi a cura delle associazioni di appartenenza, garantisce le opportune sinergie e la necessaria trasparenza nel corretto esercizio delle attività in materia.

La proposta di legge in esame non prevede oneri per il bilancio dello Stato e, considerando statisticamente lo stato del collocamento nel mondo del lavoro dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti, non rappresenta neppure una significativa perdita di efficienza degli enti o aziende interessati sia per il numero modesto dei permessi, sia per il preavviso concesso, sia per la prevalente utilizzazione dei lavoratori handicappati in mansioni a cui sono addetti contemporaneamente altri lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I dirigenti nazionali e i presidenti regionali e provinciali delle associazioni che hanno la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali degli handicappati, qualora siano lavoratori dipendenti da soggetti pubblici o privati, hanno diritto a permessi retribuiti per presenziare alle riunioni degli organi collegiali delle associazioni di cui facciano parte o per l'espletamento della normale attività associativa. Tali permessi non possono eccedere la durata di trenta giorni lavorativi nell'anno solare.

2. La richiesta dei permessi retribuiti di cui al comma 1 è inoltrata al competente datore di lavoro dall'associazione di appartenenza, con un preavviso di dieci giorni sulle date di assenza preventivate.

ART. 2.

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto conto dei rispettivi statuti, il numero massimo, per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 1, delle persone destinate a fruire dei permessi retribuiti di cui al medesimo articolo 1.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni di cui all'articolo 1 comunicano al Ministero dell'interno l'elenco nominativo dei dirigenti nazionali e dei presidenti regionali e provinciali in posizione di lavoro dipendente.

3. Copia dell'elenco nominativo di cui al comma 2 del presente articolo è inviata, a cura delle associazioni di cui all'articolo 1, ai competenti datori di lavoro.

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano qualora sia vigente un trattamento più favorevole per il singolo lavoratore o per l'associazione di appartenenza di cui all'articolo 1.